



**COMUNE DI NURRI
PROVINCIA DI CAGLIARI**

Corso Italia 138 - 08035 NURRI

Ordinanza n. 2 del 28.03.2007

DISCIPLINA DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

IL SINDACO

CONSIDERATO che il Comune di Nurri intende procedere ad una regolamentazione omogenea degli orari delle attività economiche presenti sul territorio;

- CHE l'art. 11 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 impone ai comuni l'adozione di criteri per la determinazione degli orari di esercizio delle attività di vendita al dettaglio, nel rispetto dei principi enunciati dallo stesso Decreto;

VISTA la L.R. 18.05.2006, n. 5 "Disciplina generale delle attività commerciali" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 16 del 23.05.2006;

VISTO l'art. 5, comma 5 della L.R. 5/2006 come modificato ex novo dalla L.R. n. 17/2006 che prevede la chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio;

DATO ATTO che l'art. 5, comma 3 e 4 della L.R. 5/2006 e successive modificazioni e integrazioni stabilisce che il Comune può consentire, previa concertazione con le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio più rappresentative, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, nei periodi di maggiore afflusso turistico, in occasione di eventi e di manifestazioni di particolare rilevanza o per rispondere alle esigenze ed ai tempi di vita e di lavoro dei cittadini, l'esercizio di vendita oltre le ore 22:00, nonché l'apertura domenicale e festiva;

RILEVATA la necessità di procedere a disciplinare in maniera organica gli orari degli esercizi di vendita al dettaglio alla luce delle disposizioni introdotte dalla nuova legge regionale e succ. modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che la disciplina delle aperture domenicali e festive rappresenta un aspetto urgente e improrogabile in quanto i tempi di vita e di lavoro dei cittadini sono tali da esigere, nelle giornate domenicali e festive, un adeguato servizio agli utenti;

- CHE il Comune di Nurri è stato riconosciuto quale Comune ad economia prevalentemente turistica con decreto n. 187/COMM. del 14.11.2001 e che, per effetto di tale riconoscimento, alla data di entrata in vigore della L.R. 5/2006 già beneficiava delle disposizioni di favore previste dal Decreto Legislativo Nazionale 31.03.1998, n. 114 (Legge Bersani) e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 55/108 del 22.12.2000 per cui si ritiene opportuno armonizzare le disposizioni maggiormente restrittive introdotte dalla nuova disciplina regionale con la totale liberalizzazione degli orari di vendita e delle aperture domenicali, festive e infrasettimanali riconosciuta a favore dei Comuni turistici, già recepita dagli operatori commerciali del nostro territorio nonché accolta favorevolmente dalla popolazione residente;

DATO ATTO che in via preliminare all'adozione degli atti di regolamentazione degli orari e delle aperture degli esercizi commerciali, gli stessi sono stati sottoposti all'approvazione degli operatori commerciali con nota n. 1562 del 07.03.2007;

CONSIDERATO che entro il termine fissato del 23.03.2007 non sono state presentate osservazioni o integrazioni allo schema di ordinanza da parte degli Operatori Commerciali, delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese di commercio, delle associazioni di tutela dei consumatori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e, in particolare, l'art. 50, comma 7 che attribuisce al Sindaco la competenza relativa al coordinamento e alla riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali;

VISTE le proprie precedenti ordinanze inerenti la disciplina degli orari di esercizio delle attività economiche e ritenuto opportuno procedere alla adozione di un testo organico ed omogeneo contenente la disciplina di tutte le attività economiche soggette a regolamentazione comunale, per quanto attiene agli orari ed ai giorni di apertura;

RITENUTO opportuno procedere anche ad uniformare ai nuovi principi in materia di commercio al dettaglio gli orari delle altre attività economiche: esercizi della somministrazione, artigianato, intrattenimento e svago, nel rispetto dei limiti imposti dalle singole normative di settore;

CONSIDERATO che la presente disciplina interviene in un momento nel quale la Regione Sardegna sta esercitando i poteri legislativi e regolamentari attribuiti dalla seconda parte della Costituzione dopo la riforma del Titolo V della stessa e che pertanto i riferimenti normativi indicati nel presente atto dovranno intendersi riferiti alle corrispondenti leggi regionali integrative o sostitutive della normativa nazionale;

VISTI gli artt. 11 - 12 e 13 del Decreto Legislativo n. 114/1998;

VISTA la legge 287/1991;

VISTO l'art. 2bis della Legge 161/1963, così come introdotto dalla Legge n. 1142/1970;

VISTA la legge 1/1990;

VISTO l'art. 10, comma 2 del D.L. 31.01.2007, n. 7;

VISTA la L.R. n. 5/2006 come modificata e integrata dalla L.R. n. 17/2006;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 49/21 del 28.11.2006 sulla disciplina dei circoli privati;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 54/3 del 28.12.2006 sulla disciplina della somministrazione di alimenti e bevande;

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nelle normative statali e regionali che consentono al Sindaco di intervenire con provvedimenti di urgenza in materia di disciplina di orari e aperture degli esercizi commerciali in presenza di motivate esigenze di pubblico interesse;

RICHIAMATE le competenze del Sindaco in materia di regolazione degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati di cui all'art. 50, comma 7 del D.Lgs n. 267/2000;


VISTA lo schema di ordinanza predisposto dal Responsabile dell'Area Amministrativa di questo Comune;

ORDINA

1. DAL 1° APRILE 2007 gli orari di esercizio delle attività economiche nel Comune di Nurri osserveranno la disciplina riportata nell'Allegato "A", che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI TRASMETTERE copia del presente atto:
 - agli operatori commerciali di questo Comune;
 - alle Associazioni dei Commercianti: CONFCOMMERCIO di Cagliari;
CONFESERCENTI di Cagliari;
CONFARTIGIANATO di Cagliari;
 - alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori: CGIL - CISL - UIL di Cagliari;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Nurri;
 - al Servizio di Polizia Municipale - SEDE;
3. DI PUBBLICARE il presente atto all'Albo Pretorio Comunale.

Nurri, 28 marzo 2007

Prot. n. 2089



IL SINDACO
- Atzeni Antonio Maria -

ALLEGATO A

TITOLO I

DISCIPLINA DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. La presente ordinanza disciplina gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa su area privata, degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, degli esercizi di intrattenimento e svago di cui al T.U.L.P.S., delle attività di acconciatore, estetista ed attività assimilate,
2. La presente ordinanza disciplina altresì i turni di ferie, i giorni di chiusura ed apertura obbligatoria nonché ogni altro aspetto attinente l'apertura e la chiusura delle attività sopra indicate.
3. Sono fatte salve le disposizioni nazionali o regionali che prevedono speciali poteri del Sindaco in materia di disciplina degli orari delle attività economiche.

Titolo I - Esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa su area privata

Articolo 2

Disposizioni generali

1. Gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio di vendita, in base alle esigenze dell'utenza e nel rispetto dei limiti di cui ai commi seguenti.
2. Gli esercizi commerciali di vendita possono restare aperti al pubblico dalle ore 7.00 alle ore 22.00; l'esercente, nel determinare il proprio orario di apertura e chiusura, non deve comunque superare il limite delle 13 (tredici) ore giornaliere.
3. In occasione di eventi e di manifestazioni di particolare rilevanza, quali esemplificando la festività del Santo Patrono, nonché in occasione di sagre e fiere locali, e comunque nei periodi di maggiore afflusso turistico, gli esercizi commerciali, al fine di rispondere alle esigenze di vita e di lavoro dei cittadini, possono superare l'orario di apertura delle 13 ore giornaliere ed è consentita la protrazione dell'orario di chiusura fino alle ore 24,00, senza necessità di richiedere alcuna autorizzazione al Comune né di inoltrare comunicazione in ordine agli orari prescelti. E' fatta salva la possibilità di intervenire con provvedimenti restrittivi che limitino la protrazione di orario fino alle ore 24.00 qualora siano accertate situazioni di disturbo al riposo e all'occupazione delle persone ovvero per particolari motivi di ordine pubblico.
4. All'esercente è fatto obbligo di rendere noto al pubblico il proprio orario di apertura mediante cartelli o altri mezzi idonei visibili dall'esterno del negozio.
5. Gli esercenti possono comunicare al Comune l'orario di apertura, i turni di apertura e chiusura e le loro variazioni.

Articolo 3

Chiusura infrasettimanale

1. La chiusura infrasettimanale dell'esercizio di vendita al dettaglio è facoltativa.
2. Gli esercenti possono osservare tale chiusura in uno o più giorni predeterminati della settimana che saranno scelti e resi noti al pubblico con mezzi idonei visibili dall'esterno del negozio.

Articolo 4

Chiusure domenicali e festive

1. Salvo quanto previsto dal comma 3, è data agli esercenti la facoltà di non osservare l'obbligo della chiusura domenicale e festiva per l'intero anno.
2. Nel caso di più di due festività consecutive, è fatto obbligo agli esercizi operanti nel settore alimentare di garantire l'apertura al pubblico nel giorno dell'ultima festività. Nel caso in cui tale giorno coincida con un giorno nel quale è prevista la chiusura obbligatoria degli esercizi, l'apertura è consentita, a scelta, in uno degli altri giorni.
3. E' comunque obbligatoria la chiusura totale degli esercizi nei giorni:

Giorni di chiusura obbligatoria degli esercizi
1 gennaio, Pasqua, 25 aprile , 25 aprile, 1° maggio, 25 dicembre, 26 dicembre,

Articolo 5

Esclusioni

1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle attività escluse dalla disciplina degli orari ai sensi della vigente normativa.

2. Viene fatto salvo quanto disciplinato dall'art.13 comma 1 del D.Lgs.vo n.114/1998 relativamente alle deroghe in esso previste per determinate specifiche tipologie di attività.

Titolo II – Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande

Articolo 6 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande soggetti a regolamentazione comunale, ai sensi della normativa vigente in materia ed alle attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati di cui al D.P.R. 235/2001 e, comunque, a tutti gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande aperti e non aperti al pubblico.

Articolo 7 Orario giornaliero

1. **Fascia oraria: dalle ore 06:00 alle ore 03:00 del giorno successivo.**
Nell'ambito di tale fascia oraria, tutti indistintamente i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, soggetti alle disposizioni di cui al presente titolo, sono tenuti ad effettuare un'apertura compresa tra:
 - orario minimo di apertura giornaliera: 8 (otto) ore, anche non consecutive;
 - orario massimo di apertura giornaliera: 20 (venti) ore, anche non consecutive.
2. Ogni esercente è libero di articolare l'orario di apertura giornaliera a suo piacimento, entro i limiti di cui sopra, diversificando tra periodo estivo e invernale e tra un giorno e l'altro della settimana.
3. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono pubblicizzarlo mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio
4. E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e anticipare la chiusura giornaliera fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario prescelto
5. E' consentito, altresì, di effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell'esercizio fino al limite massimo di quattro ore consecutive.
6. Il Sindaco può modificare l'orario di singoli esercizi ovvero di tutti gli esercizi di una determinata zona qualora sussistano problematiche connesse con l'ordine pubblico, la quiete, ovvero altre circostanze eccezionali. In tal caso potrà essere prevista la posticipazione obbligatoria dell'orario di apertura fino alle ore 7,00 ovvero la riduzione dell'orario di chiusura fino alle ore 23,00.

Articolo 8 Deroghe generali e speciali

1. E' consentito ai clienti che abbiano ottenuto la consumazione e siano in possesso dell'apposito scontrino rilasciato entro l'orario di chiusura, di completare la consumazione entro e non oltre la mezz'ora successiva all'orario di chiusura stesso.
2. Per eventuali esigenze di pubblico interesse e di salvaguardia dell'inquinamento acustico e ambientale, nonché di quiete e di riposo notturno delle persone, il Sindaco può disporre riduzioni degli orari anche per singoli esercizi e determinate attività anche temporanee, in relazione all'ubicazione degli esercizi o attività nel contesto territoriale del comune, con particolare riguardo alle aree urbane ad alta densità abitativa e residenziale.

Articolo 9 Chiusura infrasettimanale

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale, reso noto al pubblico con apposito cartello ben visibile dall'esterno del negozio.

Articolo 10 Chiusura temporanea

1. La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è comunicata al Comune, se di durata superiore a trenta giorni consecutivi.

Informazione al pubblico

1. Gli esercenti hanno l'obbligo di rendere noto al pubblico l'orario prescelto ed il giorno o i giorni di eventuale chiusura infrasettimanale con l'esposizione di apposito cartello ben visibile dall'esterno del negozio e con altri strumenti idonei al medesimo scopo.
2. Gli esercenti possono comunicare al Comune le informazioni di cui al comma precedente

Art. 12

Disposizioni particolari

1. In ragione dell'esigenza di coordinare gli orari della città, come previsto dall'art. 50, comma 7 del Testo Unico degli enti Locali approvato con il D.Lgs 267/2000 e di tutelare la quiete pubblica, i pubblici esercizi non aperti al pubblico (circoli privati) che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.

Art. 13

Livelli minimi di assistenza all'utenza

1. Previa concertazione nei periodi di maggiore afflusso turistico o in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza e, comunque, al fine di garantire all'utenza idonei livelli di servizio, il comune può stabilire programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile dall'esterno dell'esercizio..

Titolo III - Attività di intrattenimento e svago

Articolo 14

Ambito di applicazione

1. Il presente titolo disciplina gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di intrattenimento e svago, di cui al Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

Articolo 15

Disposizioni generali

1. Gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio, nel rispetto dei limiti e con le modalità di seguito indicate.
2. L'orario prescelto deve essere reso noto al pubblico e, se richiesto, comunicato anche agli effetti della attività di vigilanza e controllo.
3. Gli esercenti comunicano al Comune l'orario di apertura, i turni di apertura e chiusura e le loro variazioni.
4. Per eventuali esigenze di pubblico interesse e di salvaguardia dell'inquinamento acustico e ambientale, nonché di quiete e di riposo notturno delle persone, il Sindaco può disporre riduzioni degli orari anche per singoli esercizi e determinate attività anche temporanee, in relazione all'ubicazione degli esercizi o attività nel contesto territoriale del Comune, con particolare riguardo alle aree urbane ad alta densità abitativa e residenziale

Articolo 16

Deroghe generali e speciali

1. Discoteche, night club, sale da ballo ed esercizi similari devono effettuare l'apertura della propria attività non prima delle 18,00 e non oltre le 5,00.
2. E' data comunque agli esercenti la facoltà di posticipare l'orario di chiusura fino alle ore 6,00 nei giorni 24, 25, 26 e 31 dicembre, 1, 5 e 6 gennaio, 14 febbraio (San Valentino), ultimo di Carnevale e 31 ottobre (Halloween).
3. Le attività di intrattenimento del pubblico a carattere culturale possono aprire anche in orario antimeridiano, non prima delle ore 8,00, su presentazione di apposita comunicazione contenente il programma delle attività svolte.
4. Al solo scopo di consentire l'evacuazione del pubblico, è concessa mezz'ora di compenso sull'orario di chiusura prescelto, nell'ambito di quello previsto dal presente articolo.

Articolo 17

Cinema e teatri

1. L'attività cinematografica e/o teatrale viene svolta osservando i seguenti orari di fascia massima consentita:
 - a) nei locali al chiuso:
 - dalle ore 9,00 alle ore 1,30 (tutti i giorni esclusi i venerdì, sabato, domenica e prefestivi)
 - dalle ore 9,00 alle ore 3,00 (i venerdì, sabato, domenica e prefestivi)
 - b) negli ambiti all'aperto:
 - dalle ore 21,00 alle ore 1,30

Articolo 18

Sale giochi e giochi leciti

1. L'esercizio dell'attività di sala giochi e di giochi leciti nell'ambito di attività commerciali è consentito non prima delle ore 9,00 e non oltre le ore 24,00.
2. e' fatto obbligo di non consentire l'accesso all'interno della sala giochi e l'utilizzo dei giochi ai minori di anni quattordici se non accompagnati da uno dei genitori.
3. Nei mesi da Settembre a Giugno, nei giorni di apertura delle scuole, non è consentito l'accesso degli scolari ed agli studenti minori degli anni diciotto prima delle ore 12,00 nella mattinata e prima delle ore 18,00 nel pomeriggio.
4. L'esercizio dell'attività di sala giochi posta all'interno di strutture di intrattenimento e svago e l'esercizio di giochi leciti all'interno delle strutture consentite osserva l'orario di apertura e chiusura di dette strutture.

Articolo 19

Manifestazioni all'aperto

1. Gli orari di esercizio delle attività di trattenimento e svago svolte nell'ambito di manifestazioni varie all'aperto vengono fissati di volta in volta, in relazione alla tipologia della manifestazione, anche all'atto del rilascio della autorizzazione per la deroga ai rumori di cui al regolamento comunale per l'applicazione dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

Titolo IV - Acconciatori ed estetisti

Articolo 20

Ambito di applicazione

1. Gli orari di esercizio dell'attività di acconciatore, estetista ed attività assimilate sono disciplinati dalle disposizioni del presente titolo.

Articolo 21

Attività di acconciatore

1. Coloro che esercitano l'attività di acconciatore sono liberi di determinare il proprio orario di apertura e chiusura in base alle esigenze dell'utenza e nel rispetto dei limiti di cui ai commi seguenti.
2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, gli esercizi di cui al presente titolo possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere ed il limite settimanale di 55 ore (nel caso di apertura domenicale o festiva tale giorno non si computa ai fini del limite settimanale di orario).
3. All'esercente è fatto obbligo di rendere noto al pubblico il proprio orario di apertura mediante cartelli o altri mezzi idonei visibili all'esterno del negozio.
4. Gli esercenti possono comunicare al Comune l'orario di apertura, i turni di apertura e chiusura e le loro variazioni.
5. E' fatto obbligo agli esercenti che svolgono congiuntamente l'attività di parrucchiere, estetista ed attività assimilate di osservare un unico orario.

Articolo 22

Attività di estetista ed attività assimilate

1. Coloro che esercitano l'attività di estetista ed attività assimilate sono liberi di determinare il proprio orario di apertura e chiusura in base alle esigenze dell'utenza e nel rispetto dei limiti di cui ai commi seguenti.
2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, gli esercizi di cui al presente titolo possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.
3. All'esercente è fatto obbligo di rendere noto al pubblico il proprio orario di apertura mediante cartelli o altri mezzi idonei visibili all'esterno del negozio.
4. Gli esercenti comunicano al Comune l'orario di apertura, i turni di apertura e chiusura e le loro variazioni.
5. E' fatto obbligo agli esercenti che svolgono congiuntamente l'attività di parrucchiere, estetista ed attività assimilate di osservare un unico orario.

Articolo 23

Chiusura infrasettimanale, domenicale e festiva

1. La chiusura infrasettimanale dell'esercizio _____ è facoltativa.
2. Gli esercenti possono osservare tale chiusura in uno o più giorni predeterminati della settimana che saranno scelti e resi noti al pubblico con mezzi idonei visibili dall'esterno del negozio.
3. Gli esercenti possono comunicare al Comune l'orario di apertura, i turni di apertura e chiusura e le loro variazioni.